

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, Potabile e Civile, dai bacini dei torrenti Strona e Ponzone, mediante punti di presa multipli, dislocati nel Comune di Valdilana, assentito alla ditta "SUCCESSORI REDA S.p.A." con D.D. n° 212 del 15.02.2022. PRAT. 465BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 212 del 15.02.2022
(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 09 novembre 2021 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' "SUCCESSORI REDA S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comportera' l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., nonche' ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilita' dell'acqua, alla Societa' "SUCCESSORI REDA S.p.A." (codice fiscale 01676570029), con sede in VALDILANA (BI), via Robiolio n° 25, il rinnovo della concessione per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 22,10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 390.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 13 d'acqua pubblica sia superficiale, che sotterranea, da una captazione sul Rio Belvedere, da un gruppo di 20 sorgenti e 3 pozzi, ubicati in Comune di VALDILANA (BI), ad uso Produzione di Beni e Servizi (attivita' di processo a carattere tessile quali lavaggio-follatura, tintura, cimatura, termofissaggio, decatissaggio, vaporissaggio, bruciapelo, carbonissaggio, ecc.), Potabile (fornitura di acqua per consumo umano mediante approvvigionamento autonomo) e Civile (alimentazione servizi igienico-sanitari, integrazione scorte idriche di alimentazione impianto antincendio ed usi assimilabili), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Ponzone, oppure, in caso di necessita', in collettore consortile pubblico;
3. di accordare la nuova Concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 07 agosto 2021, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 07 agosto 2006 n° 2.955 e ss.mm.ii, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e obblighi contenuti nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.219 di Rep. del 09 novembre 2021

Art. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Belvedere e della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al

concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI